



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**



(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13-01-2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22-10-2018)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Attività dell'Amministrazione riferite al sistema sportivo locale

Art. 5 - Classificazione degli impianti sportivi

Art. 6 - Quadro delle competenze

Art. 7 - Forme di gestione

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO

Art. 8 - Concessione in uso

Art. 9 - Tipologia di concessioni

Art. 10 - Procedure per il rilascio delle concessioni annuali/stagionali

Art. 11 - Procedure per il rilascio delle concessioni temporanee

Art. 12 - Criteri di priorità per l'assegnazione

Art. 13 - Modalità di utilizzo per la concessione in uso

Art. 14 - Uso degli impianti

Art. 15 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

Art. 16 - Tariffe

Art. 17 - Rinuncia

Art. 18 - Sospensione

Art. 19 - Revoca

Art. 20 - Agibilità impianti

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 21 - Criteri generali della concessione in gestione

Art. 22 - Modalità di affidamento e requisiti per la concessione di impianti sportivi con gestione

Art. 23 - Obblighi del Concessionario

Art. 24 - Determinazione e pagamento del canone

Art. 25 - Revoca assegnazione impianti

Art. 26 - Contabilità e rendiconto

Art. 27 - Controlli

Art. 28 - Pubblicità commerciale

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29 - Posta elettronica certificata/ indirizzo mail

Art. 30 - Attrezzature e beni mobili

Art. 31 - Contributi e Patrocini

Art. 32 - Utilizzo gratuito degli impianti

Art. 33 - Norme generali sulla vigilanza e risarcimento danni

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

Art. 35 - Norme transitorie

Art. 36 - Rinvii

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento, in attuazione dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 3 aprile 2003, n.8 "Testo unico in materia di sport" nonché delle norme vigenti che disciplinano in via generale la materia dei *servizi pubblici locali di rilevanza economica*, ha lo scopo di regolamentare la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

La palestra scolastica sita in via della Stretta nel Capoluogo è stata affidata all'Istituto Comprensivo di Manzano per l'assolvimento delle proprie attività istituzionali, non è, pertanto, oggetto del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Per "**impianto sportivo**" o "impianto" si intende il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Ente, sia in gestione diretta che in gestione a terzi.

Per "**attività sportiva**", si intende la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo.

Per "**forme di utilizzo**" si intende le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività.

Per "**concessione d'uso**" si intende il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale, che gestisce direttamente l'impianto, autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Le concessioni d'uso possono essere annuali (quando si riferiscono ad una attività che abbia svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica, per un periodo corrispondente all'anno scolastico e comunque per un periodo superiore la mese) e temporanee (quando si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo come ad esempio corsi non continuativi, manifestazioni, tornei ecc. e comunque di durata pari o non superiore al mese).

Per "**concessione in gestione**" si intende l'atto contrattuale, chiamato anche concessione, con il quale l'Amministrazione decide di non gestire direttamente l'impianto ma di affidarlo a terzi regolando reciproci obblighi ed impegni, individuati attraverso una procedura aperta o una procedura ristretta o una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti, al fine di conferire alla gara stessa la connotazione di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Per "**tariffa**" si intende il corrispettivo che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Per "**canone**" si intende il corrispettivo che il gestore deve versare all'Amministrazione Comunale a fronte del contratto di concessione sottoscritto.

Per "**stagione sportiva**" si intende il periodo di attività agonistica così come definito dalle rispettive federazioni.

Per "**Area verde attrezzata**" si intende un luogo all'aperto, attrezzato per attività sportive ludico amatoriali, affidabile in concessione d'uso temporanea o utilizzabile liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Per "**prezzo o contributo pubblico**" si intende il contributo che l'Amministrazione aggiudicatrice eroga al Concessionario ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Art. 3 - Finalità

Il Comune di San Giovanni al Natisone, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nel Comune considerandola elemento qualificante della vita sociale. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport anche mediante un utilizzo non propriamente sportivo.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è aperto al pubblico, con le modalità di cui al presente regolamento, e pertanto diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

A tal fine l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi indipendentemente dal fatto che essi siano o non siano soci del soggetto gestore o del soggetto sportivo utilizzatore dell'impianto. Non è consentito al gestore subordinare l'accesso all'impianto all'acquisizione dello status di socio o associato o simile, tranne che per il caso di attività sportiva organizzata dallo stesso.

Tutti i concessionari sono tenuti all'integrale applicazione dell'articolo 23 della Legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Tutela dei praticanti) e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività sportiva libera è consentita, fatta eccezione per il palazzetto dello sport:

- a pagamento secondo il calendario annuale che il gestore pubblica di concerto con l'Amministrazione Comunale (velodromo - campi da calcio - campi da tennis);
- accesso gratuito secondo l'effettiva disponibilità in sito e negli orari in cui gli impianti non sono stati concessi in uso (pista di pattinaggio - area attrezzata di Bolzano).

Nel caso di attività libera a pagamento l'ordine di priorità è stabilito dalla data di arrivo della richiesta d'uso dell'impianto.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tal fine il Comune mette gli impianti sportivi a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

Sono considerate attività di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti
- l'attività sportiva curata dalle scuole
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 4 - Attività dell'Amministrazione riferite al sistema sportivo locale

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Art. 5 - Classificazione degli impianti sportivi

Impianti sportivi presenti sul territorio comunale:

- a) Palazzetto dello sport
- b) Velodromo più pertinenze e impianti
- c) Campi da tennis più pertinenze e impianti
- d) Campo da calcio principale più pertinenze e impianti

- e) Campo da calcio di sfogo più pertinenze e impianti
- f) Area attrezzata di Bolzano più pertinenze
- g) Pista di pattinaggio.

Art. 6 - Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi paragrafi:

- **il Consiglio Comunale** - funzioni di indirizzo e controllo, approva il regolamento, definisce le modalità di gestione degli impianti sportivi;
- **la Giunta Comunale** - individuazione di elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportiva, come definire i criteri per le assegnazioni in uso, definire il canone di concessione, stabilire le tariffe, approvare la documentazione di gara per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture sportive. La Giunta Comunale può altresì concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo dello stemma comunale a manifestazioni di particolare rilevanza per l'Amministrazione e concedere l'utilizzo gratuito degli impianti sulla base di quanto previsto all'art. 32 del presente regolamento per manifestazioni di particolare rilevanza a carattere temporaneo;
- **la Commissione attività culturali, ricreative e sportive** - promozione e coordinamento di tutte le iniziative atte alla promozione dello sport e dell'aggregazione ricreativa, concorrere alla definizione degli obiettivi e dei programmi relativi, tra l'altro, alle politiche culturali e ricreative di competenza comunale, anche esprimendo pareri non vincolanti in merito a progetti presentati dall'Amministrazione Comunale;
- **il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica** - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed eventuali indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, rilascia le concessioni in uso sia annuali sia temporanee, è responsabile del procedimento per l'affidamento in gestione degli impianti e sottoscrive i relativi contratti di concessione, cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi, verifica il rispetto del presente regolamento, il corretto uso degli impianti, esercita ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale. Il TPO può nominare un responsabile per la sottoscrizione ed il rilascio delle concessioni d'uso.

Art. 7 - Forme di gestione

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 5 sono gestiti:

- 1) in forma diretta - l'Amministrazione Comunale gestisce direttamente l'impianto assumendosi tutte le spese di gestione e concedendo, in cambio di un corrispettivo orario (tariffe), l'utilizzo secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- 2) in forma indiretta mediante concessione in gestione - l'Amministrazione, mediante l'esperimento di una procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta o negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti) nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individua un gestore dell'impianto. Il gestore corrisponde all'Amministrazione aggiudicatrice un canone annuale ed il Comune, in sede di gara, può stabilire, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, un prezzo consistente in un contributo pubblico da erogare al Concessionario.

Sono gestiti in forma diretta gli impianti: a), f), g).

Sono gestiti in forma indiretta gli impianti di cui alle lettere b), c), d), e).

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO

Art. 8 - Concessione in uso

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti di autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà il diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

In caso di gestione diretta, gli impianti sono concessi in uso, preliminarmente, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e associazioni aventi sede nel Comune di San Giovanni al Natisone. Solo al fine di utilizzare gli impianti in modo efficiente e razionale, potranno essere accolte richieste provenienti da associazioni ed enti sportivi aventi sede in altro Comune.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali ad esempio: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata. Per le suddette attività non sportive deve essere verificata la necessità di conseguire idonea agibilità ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18-06-1931, n.773 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 06-05-1940, n.635. Gli oneri per il conseguimento dell'agibilità sono a carico del richiedente.

La concessione in uso stagionale degli impianti è autorizzata solo ed esclusivamente in favore delle società, associazioni e gruppi che operano senza fini di lucro.

La concessione in uso viene rilasciata su apposita richiesta, tramite provvedimento del TPO Area Tecnica, a carattere annuale/stagionale o temporaneo secondo le procedure previste dal presente regolamento ed eventualmente integrate dalla Giunta Comunale.

La concessione in uso è sempre subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso.

Il provvedimento stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni a cui la concessione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario.

Le concessioni possono essere sospese, previo avviso agli interessati, nei casi in cui si renda necessario garantire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, in ordine alle necessità tecniche e manutentive degli impianti.

Le concessioni in uso possono essere sospese in caso di violazione delle condizioni cui le stesse sono subordinate, nonché definitivamente revocate per reiterata inosservanza delle suddette condizioni o per altri gravi motivi, non ultimo il mancato pagamento delle tariffe di utilizzo.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal TPO Area Tecnica.

Art. 9 - Tipologia di concessioni

Le concessioni in uso si suddividono in:

- concessioni annuali/stagionali
- concessioni temporanee.

Le concessioni d'uso annuali/stagionali si hanno quando si riferiscono ad una attività che abbia svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica, per un periodo corrispondente all'anno scolastico e comunque per un periodo superiore la mese (trenta giorni).

Le concessioni d'uso temporanee si hanno quando si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno una durata limitata nel tempo come ad esempio corsi non continuativi, manifestazioni, tornei ecc. e, comunque, della durata massima non superiore al mese (trenta giorni).

Art. 10 - Procedure per il rilascio delle concessioni annuali/stagionali

Le domande di utilizzo degli impianti devono essere presentate dagli interessati entro il 20 (venti) agosto di ogni anno.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione solo in via residuale.

Le domande di assegnazione devono essere predisposte in conformità allo schema di cui all'allegato A, nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente, e devono riportare:

- partita iva/codice fiscale della società/associazione/gruppo richiedente,
- composizione dettagliata del direttivo della società/associazione/gruppo richiedente,
- atto di affiliazione al CONI o documentazione attestante l'inizio della attività societaria,
- federazione sportiva di appartenenza,
- numero complessivo degli iscritti, suddivisi tra residenti e non residenti,
- dichiarazione del legale rappresentante che la società/associazione/gruppo non ha scopo di lucro
- numero degli atleti di età inferiore ad anni 18,
- comunicazione di cui all'articolo 23 della L.R. 3 aprile 2003, n.8 (Tutela dei praticanti) e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la documentazione fosse già in possesso dell'Amministrazione, il richiedente ne farà menzione sulla richiesta di concessione stessa, salvo comunicare variazioni che dovessero intervenire nel periodo.

Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate, pena archiviazione, entro 10 giorni dalla data di richiesta di integrazioni trasmessa dal Comune.

L'Area Tecnica, a cui compete la gestione del patrimonio comunale, provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini, alla redazione del piano annuale di utilizzo garantendo la precedenza alle scuole di ogni ordine e grado con sede principale o staccata nel Comune di San Giovanni al Natisone.

In caso di sovrapposizione di richieste, il piano dovrà essere elaborato applicando principi e priorità di cui al successivo articolo n. 12.

Il Piano annuale di utilizzo è approvato dal TPO Area Tecnica.

Dopo l'approvazione si provvede al rilascio delle concessioni in uso ed a quantificare l'ammontare del corrispettivo a carico degli assegnatari.

Le tariffe sono versate in rate mensili posticipate, entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 11 - Procedure per il rilascio delle concessioni temporanee

Le domande di utilizzo degli impianti devono essere presentate dagli interessati con almeno quindici giorni di anticipo sulla data della richiesta.

Le domande presentate successivamente al termine sopra indicato potranno anche non essere prese in considerazione.

Le domande di assegnazione devono essere predisposte in conformità allo schema di cui all'allegato B, nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente, e devono riportare:

- partita iva/codice fiscale della società/associazione/gruppo richiedente,
- composizione dettagliata del direttivo della società/associazione/gruppo richiedente,
- atto di affiliazione al CONI o documentazione attestante l'inizio della attività societaria,
- federazione sportiva di appartenenza,
- numero complessivo degli iscritti, suddivisi tra residenti e non residenti,
- dichiarazione del legale rappresentante che la società/associazione/gruppo non ha scopo di lucro,
- numero degli atleti di età inferiore ad anni 18,

- comunicazione di cui all'articolo 23 della L.R. 3 aprile 2003, n.8 (Tutela dei praticanti) e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la documentazione fosse già in possesso dell'amministrazione, il richiedente ne farà menzione sulla richiesta di concessione stessa.

Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate, pena archiviazione, entro 5 giorni dalla data di richiesta di integrazioni trasmessa dal Comune.

Il provvedimento di concessione in uso temporaneo è rilasciato, previa corresponsione del corrispettivo, dal TPO Area Tecnica.

Art. 12 - Criteri di priorità per l'assegnazione

Posto che gli impianti sportivi sono dapprima concessi in uso alle scuole di ogni ordine e grado con sede principale o staccata nel Comune di San Giovanni al Natisone e successivamente a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e associazioni aventi sede nel Comune di San Giovanni al Natisone, ai fini dell'assegnazione e nei casi di sovrapposizione di richieste saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

1. società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
2. società con manifestazioni sportive di interesse regionale o nazionale;
3. società che abbiano nel proprio staff tecnico tesserati in possesso dei requisiti di preparatore atletico o laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
4. società che svolgono attività federale nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive;
5. maggior numero di iscritti ai corsi che si terranno nell'impianto richiesto;
6. società con il maggior numero di atleti aventi età inferiore ai diciotto anni.

Nel caso i requisiti suddetti siano egualmente posseduti da più società, la concessione verrà disposta a favore dell'attività che è presente sul territorio da più tempo.

Art. 13 - Modalità di utilizzo per la concessione in uso

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici ed accompagnatori, oltre che ai funzionari e agli amministratori comunali e, se del caso, della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.
3. I concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi a causa e in occasione dell'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il Concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
4. Un responsabile del Concessionario, appositamente individuato, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all'Area Tecnica del Comune di San Giovanni al Natisone, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
5. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) l'utilizzo da parte del pubblico di spazi non specificatamente a lui destinati;
 - c) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - d) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - e) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti coperti;
 - f) depositare materiale della società o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta.

Per l'uso degli impianti sportivi verrà consegnata, al responsabile di cui al precedente comma 4., la chiave della porta di accesso.

Art. 14 - Uso degli impianti

Il Concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Area Tecnica comporta la decadenza dalla concessione degli spazi.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è accordata.

Il Comune si riserva in ogni momento il controllo per la verifica della rispondenza tra le assegnazioni ed il loro utilizzo.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sollevano l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero verificarsi in relazione all'uso dell'impianto stesso.

Il Concessionario è tenuto al puntuale rispetto di quanto previsto nel Certificato di Prevenzione Incendi/Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel Certificato di Agibilità di cui sono dotate le strutture affidate.

Art. 15 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare orari di apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori, e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenere gli impianti e i beni a disposizione nello stesso stato in cui sono stati ricevuti.

I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli spazi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione saranno tenuti responsabili, in modo solidale, tutti coloro al momento in possesso di una concessione d'uso.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 16 - Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi è dovuta, da parte degli utenti, la corresponsione di una tariffa.

Le tariffe praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono orarie per le concessioni in uso annuali/stagionali e temporanee. Per le concessioni in uso temporaneo della durata massima di un giorno, le tariffe sono determinate nel seguente modo:

- tariffa relativa a 10 ore per l'intera giornata (intendendo per intera giornata l'uso da 6 a 10 ore)
- tariffa relativa a 5 ore per frazione di giornata (intendendo per frazione di giornata l'uso da 1 a 5 ore).

Le tipologie di tariffa da applicarsi sono le seguenti:

Palazzetto dello sport:

- a) concessioni annuali:
 - palestra grande
 - palestrina piccola
- b) concessioni temporanee:
 - palestra grande:

- tariffa base
- tariffa ridotta in presenza di patrocinio
- palestra piccola:
 - tariffa base
 - tariffa ridotta in presenza di patrocinio
- c) concessioni temporanee per l'utilizzo dei soli servizi igienici:
 - tariffa base
 - tariffa ridotta i presenza di patrocinio

Pista di pattinaggio:

- a) concessioni annuali
- b) concessioni temporanee:
 - tariffa base
 - tariffa ridotta i presenza di patrocinio

Area attrezzata di Bolzano più pertinenze

- a) concessioni temporanee:
 - tariffa base
 - tariffa ridotta i presenza di patrocinio

Per i seguenti impianti le tariffe spettano al concessionario gestore:

Velodromo più pertinenze e impianti:

- a) concessioni temporanee:
 - tariffa base

Campi da tennis più pertinenze e impianti:

- a) concessioni temporanee:
 - tariffa base

Campo da calcio principale più pertinenze e impianti:

- a) concessioni temporanee:
 - tariffa base

Campo da calcio di sfogo più pertinenze e impianti:

- a) concessioni temporanee:
 - tariffa base.

Il mancato pagamento della tariffa è causa di revoca immediata della concessione annuale in uso, mentre è causa del diniego di rilascio di una concessione temporanea.

Nel caso di impianti sportivi concessi in gestione, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al Concessionario.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento e al deposito presso il Comune di una apposita cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dei richiedenti stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale in base alla tipologia della manifestazione ma che non potrà superare l'importo di €. 50.000,00. I richiedenti che non ottemperino agli obblighi stabiliti nel presente articolo sono esclusi dall'uso degli impianti, salva ogni azione di recupero delle somme dovute.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile al pubblico e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 17 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni prima della decorrenza del periodo di utilizzo richiesto.

Nessuna decurtazione sulle tariffe è ammessa per gli assegnatari di concessioni d'uso annuali in caso di utilizzo parziale fino a tre giorni continuativi. Per periodi superiori a tre giorni la tariffa sarà decurtata per tutti i giorni di sospensione.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase sulla base dei criteri stabiliti all'art. 12.

Art. 18 - Sospensione

Le concessioni in uso annuali possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi studenteschi, congressi, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Nel periodo di sospensione non è dovuta la tariffa ai concessionari aventi la gestione né all'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida ed entro 15 giorni dal suo ricevimento, il funzionario competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del Concessionario al pagamento delle somme dovute per l'uso effettivo, al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 20 - Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e garantire il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 21 - Criteri generali della concessione in gestione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 22.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione, finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1. possono presentarsi in forma associata o raggruppamento.
3. L'affidamento in gestione può avvenire a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 1., aventi quindi configurazione giuridica in forma imprenditoriale, ma solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

4. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi e versi il canone all'Amministrazione comunale per l'uso di tali strutture. Fatta salva la realizzazione degli interventi di cui al comma 10. del successivo articolo 23.

5. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

6. La durata della concessione è fissata in un massimo di anni 10 (dieci) decorrente dalla data di stipula del relativo atto. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative nonché alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

7. La documentazione di gara per l'affidamento in concessione delle strutture sportive è approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto del precedente Art. 6 – Quadro delle competenze.

8. L'Amministrazione Comunale in sede di gara può stabilire un prezzo, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, ovvero un contributo annuale da erogare al Concessionario il cui importo è stabilito forfetariamente fra un massimo di € 16.000,00 e un minimo di € 5.000,00 da versarsi in 2 rate, di pari importo, corrispondenti ciascuna a 6/12 dell'importo di cui sopra, alle date del 30/06 e 31/12.

9. Il pagamento del contributo avviene a condizione che la verifica degli adempimenti concernenti gli oneri posti a carico del Concessionario in base al successivo articolo 23 abbia esito positivo.

10. Il pagamento del contributo viene sospeso in caso di sospensione dei servizi di gestione dell'impianto per interventi di manutenzione straordinaria a cura del Comune.

11. A partire dal secondo anno di durata della concessione, tale contributo può essere oggetto di revisione (in aumento/diminuzione) su richiesta delle parti e previa valutazione di congruità da parte dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con il concessionario. La revisione del contributo viene determinata sulla base di una specifica istruttoria condotta dall'Amministrazione Comunale.

Il contributo è previsto solo nelle gare il cui criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione ed al fine di garantire la continuità del servizio, data la sua rilevanza pubblica di interesse generale, è obbligo del concessionario proseguire nell'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La Giunta Comunale disciplina con propria deliberazione la durata della proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 22 - Modalità di affidamento e requisiti per la concessione di impianti sportivi con gestione

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 21 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) velodromo e pertinenze inclusi impianti
- b) campi da calcio e pertinenze inclusi impianti
- c) campi da tennis e pertinenze inclusi impianti.

i quali sono considerati impianti sportivi di rilevanza economica.

Due o tutte le sopra elencate strutture possono essere affidate in concessione ad un unico soggetto. Possono essere altresì bandite procedure di selezione distinte per impianto, in tal caso nei documenti di gara dovranno essere indicate le modalità con cui le spese connesse alle utenze (luce, acqua, gas, telefono ma anche raccolta rifiuti ecc.) dovranno essere ripartite e le competenze in merito alle pulizie e alla manutenzione ordinaria.

2. La selezione di cui al precedente comma 1. potrà essere esperita con procedura aperta, con procedura ristretta o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza

limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti, al fine di conferire alla gara stessa la connotazione di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. Abrogato.

4. Per assicurare la massima pubblicità alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

5. L'affidamento in gestione avviene secondo il criterio del massimo rialzo sull'importo a base di gara o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

6. L'Amministrazione individua, in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

7. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 6. è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

8. L'Amministrazione accerta il possesso dei REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA, che sono:

a) per la capacità a contrarre, il rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche (articoli 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);

b) per la solidità della situazione economica, gli elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) per la capacità tecnica - organizzativa, le esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione.

9. L'Amministrazione chiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione (cauzione provvisoria) sia alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso (cauzione definitiva), nel rispetto e con le facoltà consentite dal Codice dei contratti pubblici.

10. L'Amministrazione, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, con riferimento alla/e disciplina/e sportiva/e in oggetto, i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo - prestazionale) ed il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);

b) il progetto di massima contenente gli interventi di manutenzione straordinaria e le migliorie da apportare agli immobili;

c) l'ammontare del canone offerto.

Nel caso la concessione abbia ad oggetto la sola gestione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i criteri possono riguardare:

a) progetto tecnico, concernete il programma delle manutenzioni ordinarie atte a garantire il mantenimento in efficienza funzionale;

b) progetto di utilizzo, con indicato il personale addetto alla custodia, manutenzione e pulizia. Deve inoltre essere indicato il personale (n.) con qualifica di istruttore ed allenatore, nonché il numero di addetti designati a garantire la sicurezza e la capacità di intervento in caso di emergenza (specificare i compiti assegnati a ciascuno ed i corsi ai quali hanno partecipato con relativa durata). Possono essere richiesti servizi e agevolazioni offerti alla cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani e ai diversamente abili, e l'interazione con le scuole locali mediante l'organizzazione di iniziative di

promozione e di educazione all'attività sportiva;

- c) tabella articolata in entrate ed uscite, atta a dimostrare la buona riuscita della gestione. Fra le entrate vanno inclusi i previsti pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; deve essere incluso anche il valore delle previste sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- d) l'ammontare del canone offerto.

Art. 23 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna ad eseguire quanto segue qualunque sia il criterio di aggiudicazione:

- a) le pulizie periodiche di tutti i locali, degli arredi, delle superfici vetrate, dei corpi illuminati, delle strutture aeree, dei cunicoli, delle aree esterne, dei vialetti, dei parcheggi e di quant'altro risulti necessario a garantire ottime condizioni igieniche ed il decoro dell'intero complesso;
- b) far rispettare le condizioni d'uso previste dalla normativa vigente a chiunque sia presente all'interno dell'impianto sportivo, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme medesime;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, con particolare cura ai tagli dell'erba, alle semine e alle irrigazioni necessarie per mantenere in buono stato i campi da calcio, gli interventi di manutenzione ordinaria dei piazzali e di tutte le aree connesse agli impianti, delle opere di recinzione, delle apparecchiature elettriche e meccaniche, degli arredi e quant'altro costituisca una pertinenza degli impianti, ivi incluso il parcheggio lato ferrovia (per quest'ultimo è esclusa la sola pulizia e manutenzione delle aiuole ivi presenti). Per la definizione, non esaustiva, degli interventi di manutenzione ordinaria si rimanda all'allegato C. Resta a carico del Comune la manutenzione programmata del generatore di corrente per l'impianto di illuminazione d'emergenza, non le verifiche di funzionamento e di controllo prima e durante l'uso, di competenza del Concessionario;
- d) gli oneri di controllo delle strutture e la custodia degli impianti; allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari vengono affidate al Concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale con nota scritta e di tali danni il Concessionario è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti del Concedente;
- e) gli oneri relativi all'eventuale sgombrò della neve dai campi da calcio e da tennis, qualora si rendesse necessario per lo svolgimento delle partite e degli allenamenti e in ogni caso delle aree di transito e di parcheggio;
- f) gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Concessionario, per garantire la funzionalità della struttura, devono essere previamente comunicati, nessuno escluso, all'Area Tecnica comunale per la necessaria autorizzazione;
- g) la sorveglianza, la pulizia, il funzionamento e la custodia degli impianti possono avvenire mediante l'impiego di personale volontario o personale esterno. Nel caso in cui sussistano condizioni di lavoro subordinato, il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile.

2. Il Concessionario si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti con le società erogatrici dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico nonché con tutte le altre società preposte all'erogazione degli altri servizi necessari al funzionamento degli impianti (esempio: raccolta rifiuti), sollevando il Comune di San Giovanni al Natisone da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti delle società suddette, nel caso di inadempimento contrattuale. Resta intestata al Comune la concessione per la derivazione d'acqua ad uso irriguo.

3. Il Concessionario, nell'esercizio dell'impianto, dovrà permettere lo svolgimento delle attività sportive strettamente legate e compatibili alla destinazione dell'impianto, salvo quanto previsto al

successivo comma 7 del presente articolo.

4. Il Concessionario si impegna a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni dei campionati a cui partecipa e dei tornei dallo stesso indetti nonché con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive degli impianti, di competizioni sportive da parte di altre Società o Gruppi sportivi o persone, senza alcuna discriminazione, mediante l'applicazione delle tariffe che verranno fissate con un provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale.

5. Le tariffe di cui sopra saranno soggette ad aggiornamento annuale, previa documentata dimostrazione del Concessionario dei maggiori oneri connessi all'uso dell'impianto da parte terzi, salva ogni diversa valutazione dell'Amministrazione comunale da intendersi in ogni caso insindacabile senza pretesa alcuna da parte del Concessionario.

6. Il Comune di San Giovanni al Natisone, gli istituti scolastici di ogni grado, il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.C.I. e la F.I.T. rimangono esentati dal versamento al Concessionario delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'uso degli impianti.

7. Il Concessionario deve consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni dei campionati a cui partecipa, dei tornei dallo stesso indetti e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive degli impianti, di manifestazioni di carattere ricreativo e culturale di particolare rilievo e solo ed esclusivamente qualora le stesse siano state autorizzate dal Comune, senza nulla pretendere per l'uso se non per quanto concerne l'onere del ripristino delle aree e degli impianti interessati dalle manifestazioni di cui sopra, interventi che dovranno essere concordati con l'Area Tecnica comunale. Anche il Concessionario potrà organizzare manifestazioni di carattere ricreativo e culturale, fermo restando l'obbligo di provvedere al ripristino di aree ed impianti. Per le suddette attività non sportive deve essere verificata la necessità di conseguire idonea agibilità ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18-06-1931, n.773 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 06-05-1940, n.635. Gli oneri per il conseguimento dell'agibilità sono a carico del richiedente.

8. Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

9. Rimane a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio delle attività oggetto della concessione, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la realizzazione degli interventi di manutenzione a carico del Concessionario.

10. Nel caso di gara esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Concessionario deve eseguire quanto stabilito nel progetto di massima degli interventi di manutenzione straordinaria e delle migliorie da apportare agli immobili e a condurre gli impianti sportivi di cui trattasi alle condizioni contenute nel piano gestionale, documenti che costituiscono, ancorché non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, in quanto hanno valso al Concessionario, unitamente all'offerta economica, l'affidamento della gara. Nel caso di sola gestione, i contenuti del Progetto tecnico e del Progetto di utilizzo sono vincolanti per il Concessionario e l'avvenuta corretta esecuzione degli interventi ed attività in essi previsti consente il pagamento del contributo di cui al precedente art.21. A tal fine il Concessionario è tenuto a compilare e ad esibire al Comune un registro con riportati detti interventi ed attività e l'esito nonché i libretti di impianto.

Art. 24 - Determinazione e pagamento del canone

1. Il canone viene determinato dall'Area Tecnica del Comune, l'ammontare deriva dalle valutazioni riportate nell'atto giuntale di indizione della gara ed approvazione dei relativi documenti.

2. Il canone di concessione deve essere versato alla Tesoreria Comunale in rate annue costanti entro il quindici dicembre di ogni anno. Il canone deve essere aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio della concessione. L'aggiornamento decorre automaticamente, senza necessità di richiesta scritta

da parte del Comune. Nel caso, quanto sopra definito per l'aggiornamento, venga modificato da sopraggiunte norme di legge e regolamentari, valgono quest'ultime.

3. Fatto salvo il contenuto dei precedente commi, in presenza di significative variazioni sia delle spese sia delle entrate a carico del Concessionario, si opererà una revisione del canone. In tal senso disporrà il Comune, di propria iniziativa o su iniziativa del Concessionario, e per la determinazione del nuovo canone potrà chiedere l'esibizione o la copia di tutta la documentazione a ciò ritenuta necessaria.

Art. 25 - Revoca assegnazione impianti

Il Comune potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico senza che in ragione di ciò il Concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Ente concedente. In caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse il Comune restituirà al Concessionario la quota parte di canone relativa al periodo di tempo non usufruito.

Art. 26 - Contabilità e rendiconto

Il Concessionario della gestione, sulla base della propria contabilità, annualmente presenta all'Amministrazione Comunale una nota nella quale sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa civile e fiscale.

Art. 27 - Controlli

Il Concessionario deve consentire in qualsiasi momento l'accesso a tutte le strutture e pertinenze degli impianti sportivi dei tecnici e dei funzionari del Comune, per verifiche ed ispezioni. L'Amministrazione comunale prescrive l'attuazione di lavori manutentivi ordinari dalla stessa ritenuti necessari alla conservazione dell'impianto, comunicando l'ordine motivato al Concessionario con nota scritta.

Art. 28 - Pubblicità commerciale

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e di versamento dell'imposta quando dovuta.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere conforme alla normativa antincendio e sulla sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite d'emergenza o vie di fuga, la visuale degli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivare a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29 – Posta elettronica certificata/ indirizzo mail

Tutte le richieste e/o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento dovranno contenere l'indicazione della posta certificata o dell'indirizzo mail al quale il Comune potrà inviare sia il provvedimento di concessione in uso, sia tutte le segnalazioni e/o comunicazioni conseguenti, sia le fatture.

Art. 30 - Attrezzature e beni mobili

Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili messi a disposizione dal Comune ai concessionari potrà

essere alienato o distrutto. Qualora il Concessionario di propria volontà ritenga di acquisire attrezzature o mobili diversi dovrà ottenere preventiva autorizzazione dal Comune.

I concessionari possono utilizzare per la pratica sportiva proprie attrezzature, queste non potranno essere lasciate nell'impianto sportivo senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione comunale.

Art. 31 - Contributi e Patrocini

Il Comune sostiene l'attività delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva innanzitutto, mettendo a disposizione il patrimonio sportivo esistente sul territorio nonché tutte le attrezzature e pertinenze.

Compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Ai fini delle disposizioni relative a procedure e modalità di richiesta si fa rinvio all'apposito regolamento comunale.

Per le concessioni in uso temporaneo, la Giunta Comunale può, sulla base di una richiesta motivata, concedere il patrocinio alle scuole dell'infanzia, alle scuole secondarie di secondo grado, alle università, alle società, alle associazioni sportive, alle federazioni o ai gruppi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e di promozione allo sport. La concessione del patrocinio comporta la riduzione del 50% della tariffa stabilita.

Art. 32 - Utilizzo gratuito degli impianti

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1 grado con sede principale o staccata nel Comune di San Giovanni al Natisone che ne facciano richiesta.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle suddette scuole per la preparazione e lo svolgimento della fasi comunali dei giochi sportivi studenteschi.

La Giunta Comunale può altresì concedere l'utilizzo gratuito degli impianti alle scuole dell'infanzia, alle scuole secondarie di secondo grado, alle università, alle società, alle associazioni sportive, alle federazioni o ai gruppi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e di promozione allo sport, **di carattere temporaneo**, che abbiano ottenuto il patrocinio comunale e posto che rispettino tutte le seguenti condizioni:

7. assenza fini lucro
8. accesso gratuito del pubblico
9. utilità sociale della manifestazione.

Il patrocinio o l'utilizzo gratuito, per manifestazioni non sportive, non sollevano il Concessionario dalla costituzione della cauzione prevista.

Il T.P.O. competente provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari ed in apposito stanziamento di bilancio.

Art. 33 - Norme generali sulla vigilanza e risarcimento danni

1. Il presente articolo disciplina le norme generali di vigilanza, esse sono applicabili sia ai concessionari in uso che ai concessionari della gestione.
2. Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
3. Il Concessionario dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sul Concessionario.
5. Il Concessionario sarà responsabile verso il Comune e verso terzi per i danni causati da incendi,

scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in gestione. Nel caso di concessione in gestione, il Concessionario è senz'altro tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura dei suddetti eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Gli importi dei massimali vengono definiti negli atti di gara. Copia di tali contratti sottoscritti dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale nei termini che verranno richiesti.

6. L'assegnazione può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.

7. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, l'Amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo all'affidatario interessato per almeno ventiquattro mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

8. Può essere oggetto di revoca dell'affidamento anche la mancata comunicazione dei danni.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

1. Al fine di diffondere più possibile i contenuti del presente regolamento, una copia di esso sarà inviata a tutte le società sportive operanti sul territorio comunale. Una copia sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale. Una copia sarà pubblicata sul sito web ufficiale del Comune.

2. Tutti i richiedenti una concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi dovranno dichiarare di aver letto il regolamento e di accettarne i contenuti.

Art. 35 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva ed abroga tutte le disposizioni comunali incompatibili con quanto da esso previsto. Sono fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti.

Art. 36 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari in materia nonché alle disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate se ed in quanto applicabili.

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIOVANNI AL NATISONE

OGGETTO: Domanda di utilizzo degli impianti sportivi comunali - concessione annuale/stagionale.

La / Il sottoscritto/o _____

(C.F. _____) nata/o a _____

il _____ e residente in _____

Via _____ n. _____

In qualità di Presidente pro-tempore/Legale rappresentante/

Della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo

con sede legale in _____ Via _____

P.I. _____ e-mail _____

P.E.C. _____

I N O L T R A

la propria richiesta per l'ottenimento della concessione stagionale/annuale dell'impianto sportivo comunale denominato _____ per il periodo _____

ALLO SCOPO DICHIARA

- le giornate e gli orari previsti per l'utilizzo della struttura sono:

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

- l'attività svolta dalla nostra Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, prevede inoltre la disputa di gare/partite/manifestazioni, come da calendario che ci si riserva di comunicare non appena in Nostro possesso;

- le giornate previste per le gare/partite/manifestazioni sono:

_____ dalle ore _____ alle ore _____

- che nelle seguenti giornate festive o che ricadono in periodi particolari (Natale, Pasqua, ecc.) l'attività verrà sospesa:

DATA	DATA	DATA

DICHIARA INOLTRE CHE

- il Consiglio direttivo della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo _____ risulta così composto:

Qualifica	Nome e cognome	Residenza	Recapito telefonico	Data fine durata carica
Presidente/leg.rapp.				

- la Società Sportiva / Associazione / Gruppo _____ :
 - non ha scopo di lucro;
 - è / non è affiliata al CONI (allega atto di affiliazione);
 - appartiene alla federazione sportiva _____;
 - il numero degli iscritti alla data odierna risulta essere di _____ di cui _____ residenti e _____ non residenti nel Comune di S. Giovanni al Natisone;
 - che gli iscritti di età inferiore ai 18 anni sono in numero di _____.

Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, dichiara di essere/non essere tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 della L.R. 3 aprile 2003 n. 8.

Comunica che il sig. _____ è individuato, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento per la Concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, quale responsabile per conto di questa Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo ed è

incaricato degli adempimenti previsti dal succitato art. 13 nonché dall'art. 15 del predetto Regolamento.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'attività per conto della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, dichiara di aver letto e preso conoscenza di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Allega alla presente:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.R. 3 aprile 2003 n. 8 (se dovuta);
- fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Distinti saluti.

San Giovanni al Natisone, li _____

IL RICHIEDENTE

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIOVANNI AL NATISONE

OGGETTO: Domanda di utilizzo degli impianti sportivi comunali – concessione temporanea.

La / Il sottoscritto/o _____

(C.F. _____) nata/o a _____

il _____ e residente in _____

Via _____ n. _____

In qualità di Presidente pro-tempore/Legale rappresentante della Società Sportiva/ Associazione/
Gruppo _____

con sede legale in _____ Via _____

P.I. _____

I N O L T R A

la propria richiesta per l'ottenimento della concessione temporanea dell'impianto sportivo
comunale denominato _____

per il periodo _____

ALLO SCOPO DICHIARA

- le giornate e gli orari previsti per l'utilizzo della struttura sono:

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

- l'attività svolta dalla nostra Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, prevede inoltre la
disputa di gare/partite/manifestazioni, come da calendario che ci si riserva di comunicare non
appena in Nostro possesso;

- le giornate previste per le gare/partite/manifestazioni sono:

_____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA INOLTRE CHE

- il **Consiglio direttivo della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo** risulta così composto:

Qualifica	Nome e cognome	Residenza	Recapito telefonico	Data fine durata carica
Presidente/leg.rappres.				

- la Società Sportiva / Associazione / Gruppo _____:
- non ha scopo di lucro;
 - è / non è affiliata al CONI (allega atto di affiliazione);
 - appartiene alla federazione sportiva _____;
 - il numero degli iscritti alla data odierna risulta essere di _____ di cui _____ residenti e _____ non residenti nel Comune di S. Giovanni al Natisone;
 - che gli iscritti di età inferiore ai 18 anni sono in numero di _____.

Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, dichiara di essere/non essere tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 della L.R. 3 aprile 2003 n. 8.

Comunica che il sig. _____ è individuato, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento per la Concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, quale responsabile per conto di questa Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo ed è incaricato degli adempimenti previsti dal suddetto art. 13 nonché dall'art. 15 del predetto Regolamento.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'attività per conto della Società Sportiva/ Associazione/ Gruppo, dichiara di aver letto e preso conoscenza di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Allega alla presente:

- atto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.R. 3 aprile 2003 n. 8 (se dovuta);
- fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Distinti saluti.

San Giovanni al Natisone, lì _____

IL RICHIEDENTE

Allegato C – Elenco opere di manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità d'interventi straordinari.

L'elencazione e la descrizione seguente sono passibili d'integrazione e miglior definizione, nell'ambito delle procedure di affidamento delle singole concessioni su peculiarità dello specifico impianto.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

I. Coperture e facciate edifici

- A. Sistemazione di coppi, tegole ecc. spostate con sostituzione di quelle rotte
 - B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucata o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC
 - C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
 - D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
 - E. Sigillatura di converse e scossaline nonché sostituzione di alcuni tratti fatiscenti
 - F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione
 - G. Manutenzione, e se del caso sostituzione, degli estrattori d'aria
 - H. Rappezzi del manto impermeabile del tetto ove necessario
 - I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua
 - J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
 - K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.
- Per le lettere H e K la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

II. Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- C. Rimessa in quota dei sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione dei sigilli o coperti rotti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.
- F. Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.

III. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- D. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- E. Sostituzione di vetri rotti di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza.

IV. Interventi murari in genere

- A. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- B. Ripristino controsoffitti
- C. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere A e B la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

VI. Opere in ferro

- A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

VII. Tinteggiature e verniciature

- A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc.
- F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate sia esterne
- G. Riparazioni di perdite in tubazioni interrate anche con l'impiego di macchine escavatrici fino a 5 mt. di scavo; l'eventuale necessità di prolungare lo scavo sarà concordato con l'Amministrazione
- H. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione.
- I. Riparazione di impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Negli interventi di cui alle lettere F e I devono intendersi compresi anche eventuali interventi richiedenti l'impiego di macchine operatrici.

IX. Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di impianti amplifonici, di asciugamani ed asciugacapelli elettrici ed impianti antincendio
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo, comprese le lampade poste sulle torri dei campi da gioco e dei parcheggi
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

X. Aree esterne di pertinenza

- A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5
- B. Sistemazione percorsi pedonali

C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XI. Aree verdi

A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità

B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati

C. Sfalciio dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta

D. Lavorazione del terreno, anche di pertinenza, ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con l'Area Tecnica comunale

E. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, anche in aree di pertinenza, secondo modalità e tecniche concordate con l'Area Tecnica comunale

F. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti.

XII. Servizi diversi

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XIII. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione degli enti preposti (Vigili del fuoco, Acquedotto Poiana S.p.A., AMGA, ecc.) e dei tecnici comunali.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il gestore deve provvedere a sue spese a nominare il “terzo responsabile della centrale termica” e a predisporre quanto necessario per l'omologazione degli impianti.

I. Impianto termico

A. Prova di accensione dell'impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto, verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono

B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate

C. Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

II. Bruciatori

A. La manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore dovrà essere eseguita una volta all'anno e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario

B. La regolazione della combustione dovrà essere eseguita una volta all'anno e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario

C. Riparazione, revisione, sostituzione, parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. Resta esclusa l'eventuale integrale sostituzione del bruciatore.

III. Generatore di calore

- A. La pulizia dovrà essere eseguita una volta all'anno e ogni qual volta si rendesse necessario
- B. La pulizia, come sopra descritta, dovrà essere eseguita prima di ogni riaccensione nei casi di periodi di inattività superiori ad un mese
- C. Il controllo della combustione, che dovrà essere eseguito secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative in materia per verificarne il rendimento
- D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. Resta esclusa la riparazione del generatore di calore qualora oltre il 30% dei tubi da fumo risultino deteriorati.

IV. Pompe di circolazione

- A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte si renda necessario
- B. Riparazione e/o sostituzione parziale o completa della pompa.

V. Depositi combustibile

- A. Manutenzione e pulizia dei depositi di combustibile liquido e delle relative tubazioni tutte le volte si renda necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione delle parti relative ai "passi d'uomo" dei serbatoi e delle linee di alimentazione combustibile fuori traccia
- C. Rimane esclusa la sostituzione dell'intero deposito combustibile ed i necessari ripristini dei pozzetti qualora si verificassero infiltrazioni d'acqua
- D. Montaggio e fornitura, dove non esistente, della valvola galleggiante.

VI. Vasi di espansione

VASO CHIUSO:

- A. Verifica annuale delle pressioni di precarica progettuali
- B. Verifica annuale dell'integrità del vaso e delle apparecchiature collegate (pressostati, apparecchiature di livello, elettrovalvole, etc.)
- C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione (corredato della certificazione prevista dalla normativa vigente, rilasciata dagli organi preposti, per vasi di capacità superiore a 25 litri)

VASO APERTO:

- A. Verifica annuale dello stato d'uso e di funzionamento di tutti i componenti (rubinetti e galleggianti)
- B. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione con vaso in acciaio, e lo smaltimento secondo le disposizioni legislative vigenti di vasi in eternit.

VII. Rete e valvolame di C.T. e reti di distribuzione impianto

- A. Controllo del funzionamento e stato tenute, manutenzione preventiva e programmata annuale e ogni volta si rendesse necessario
- B. Riparazione, revisione o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto (saracinesche, valvole di regolazione, di intercettazione, di sfiato, scaricatori di condensa, filtri e riduttori di pressione per acqua, gruppi di riempimento, etc..)
- C. Controllo e ripristino delle coibentazioni in centrale termica, nelle sottocentrali e lungo tutta la rete di distribuzione

D. Controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria

VIII. Organi di sicurezza e controllo

A. Annualmente dovrà essere effettuato il controllo degli organi di sicurezza e di protezione (destinati a prevenire l'entrata in funzione degli organi di sicurezza)

B. Le valvole di sicurezza devono essere provate annualmente sia ad impianto inattivo, provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressione leggermente maggiori della pressione di taratura, per accertarsi che comincino a scaricare

C. I termostati di regolazione e/o di blocco, e le valvole di intercettazione del combustibile devono essere provate annualmente, aumentando la temperatura sino al loro intervento al valore stabilito

D. I pressostati di regolazione e/o di blocco devono essere provati annualmente

E. Annualmente dovrà essere controllata la visibilità degli indicatori di livello sia del tipo a tubo trasparente che a riflessione, ed in caso di perdite o trasudamenti andrà verificato lo stato delle guarnizioni

F. Annualmente dovranno essere verificati tutti i termometri e tutti i manometri. In caso di loro malfunzionamento, dovranno essere sostituiti

G. Controllo annuale del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico dove installato

H. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di qualsiasi organo di sicurezza, di protezione, di segnalazione e di controllo

I. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza dovrà essere data immediata comunicazione ai tecnici comunali, ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati agli Enti di verifica e controllo preposti.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria

A. Controllo annuale dello stato d'uso e della funzionalità degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria

B. Pulizia chimica o meccanica annualmente, al termine della stagione di funzionamento, ed ogni qual volta si rendesse necessario

C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.

X. Apparecchiature di trattamento acqua

A. Controllo annuale del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori e tutte le volte si renda necessario

B. Controlli trimestrale dell'acqua trattata e tutte le volte si renda necessario

C. In caso di addolcitore acqua automatico, controllo trimestrale della durezza dell'acqua addolcita, al fine dell'eventuale sostituzione delle resine esaurite, compresa la loro fornitura

D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, esclusa l'eventuale integrale sostituzione delle apparecchiature di trattamento, quando non sia più possibile reperire pezzi di ricambio sul mercato.

XI. Quadri e linee elettriche di C.T.

A. Controllo semestrale dello stato e del funzionamento dei componenti presenti all'interno dei quadri elettrici

- B. Controllo annuale dello stato ed integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione che costituiscono le linee elettriche di centrale termica
- C. Verifica degli impianti di terra secondo la normativa vigente
- D. Verifica dell'efficienza dei punti luce all'interno dei locali centrale termica e sottocentrali
- E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di componenti quali interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di qualsiasi tipo, morsetti, etc..

XII. Pulizie locali C.T. e condotti scarico fumi

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno una volta all'anno e tutte le volte si renda necessario
- B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali
- C. Pulizia annuale delle fuliggini di tutti i condotti del fumo, dei raccordi del generatore e del camino, con sigillatura di eventuali fenditure
- D. Controllo annuale del tiraggio all'ingresso della camera di combustione e alla base del camino.

XIII. Corpi scaldati

TERMOSTRISCE E RADIATORI:

- A. Prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, controllo ed eventuale ripristino della corretta funzionalità di ogni corpo scaldante mediante pulizia, sfogo aria
- B. Sostituzione componenti difettosi compresa l'eventuale sostituzione integrale del corpo scaldante.

AEROTERMI:

- C. Pulizia annuale, ed ogni volta si rendesse necessario, della batteria di scambio termico.
- D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione dell'aerotermino in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio

VENTILCONVETTORI -TERMOCONVETTORI -FAN-COILS:

- E. Pulizia annuale dei filtri e verifica del funzionamento del ventilatore
- F. Pulizia annuale delle batterie di scambio termico
- G. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione del ventilconvettori / termoconvettori / fan-coils, in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio

XIV. Libretto di centrale

- A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge sia dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

XV. Unità trattamento aria

- A. Pulizia dei filtri piani con idoneo lavaggio; in particolari periodi dell'anno (fioritura pioppi, ecc..) la pulizia dovrà essere intensificata
- B. Controllo annuale, ed eventuale sostituzione se usurate, delle cinghie del ventilatore e sua revisione generale ogni due anni

C. Controllo del corretto funzionamento delle sonde ambiente e delle temperature dell'acqua e dell'aria

D. Svuotamento e pulizia annuale della vasca di raccolta condense

E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di motori, ventilatori, celle filtranti, batterie alettate, pacchi alveolari, vasche di raccolta condensa, con esclusione dell'intera centrale di trattamento aria (da effettuare solamente in caso di non reperibilità sul mercato dei relativi pezzi di ricambio).

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPI DA GIOCO

1) Taglio periodico del manto erboso

2) Tosatura siepi ed arbusti

3) Riporto a livellamento terreno

4) Concimatura e seminatura

5) Zollatura

6) Bagnatura e semina

7) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine, ecc.).